

REGOLAMENTO CONSIGLIO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE APPROVATO AI SENSI ART. 14, COMMA 2 DELLO STATUTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO CON DELIBERAZIONE NR. 4 DEL 23/03/2018

MODIFICATO DAL CONSIGLIO CON DELIBERAZIONE NR. 10 DEL 21/04/2022

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Composizione del Consiglio dell'Unione

1. Le modalità di elezione, la durata in carica, la decadenza e le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio dell'Unione sono disciplinate dal capo III dello Statuto dell'Unione, nonché dal D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e dalla L.R. n. 68/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Presidente dà atto con proprio decreto, anche contestuale alla convocazione del Consiglio, delle modifiche intervenute nella composizione del Consiglio in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Nel caso che uno o più componenti siano cambiati, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, il Consiglio procede alla convalida dei nuovi componenti, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto.
4. Alle sedute del Consiglio partecipa il segretario dell'Unione in attuazione dello articolo 31 dello statuto. Nei casi di assenza, incompatibilità o di conflitto di interesse, le funzioni di segretario verbalizzante sono assolve dal vice segretario o, in mancanza, dal Consigliere di più giovane età escluso il Presidente.

CAPO II ORGANIZZAZIONE SESSIONI E SEDUTE

Art. 2 - Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione si svolgono, di norma, nella sala adunanze della sede dell'Unione.
2. La Giunta dell'Unione può, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione del Consiglio si svolga in altro luogo aperto al pubblico.
3. Per le riunioni fuori dalla sede dell'Unione, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet dell'Unione.

Art.2 bis -Sedute in videoconferenza

- 1.La partecipazione alle riunioni del Consiglio è consentita anche in videoconferenza consentendo che uno o più dei componenti l'Organo ed il Segretario e altri eventuali dipendenti di supporto partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede.
2. La seduta del Consiglio può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri, il Segretario e altri eventuali dipendenti di supporto presenti in luoghi diversi.
3. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Loc. La Colonia 1-Arcidosso (GR).

4. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza.
5. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
6. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza assicurano:
 - a. la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
 - b. la massima sicurezza possibile del sistema;
 - c. la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete; -
 - intervenire nella discussione; -effettuare una votazione palese.
7. Il Presidente o il Segretario durante lo svolgimento delle sedute in videoconferenza può avvalersi di personale di supporto.
8. Per la validità dell'adunanza – in presenza o in videoconferenza- è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente. I quorum deliberativi si accertano tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione a verbale.
 - a. La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.
 - b. Il Segretario attesta la presenza dei componenti del Consiglio mediante appello nominale, compreso il momento del voto, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000.
 - c. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

Art. 3 - Sedute

1. Il Consiglio dell'Unione si riunisce ordinariamente, entro i termini stabiliti dalla legge, per l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, per la verifica degli equilibri finanziari e per l'approvazione del rendiconto.
2. Oltre ai casi di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando sia richiesto da almeno un terzo dei componenti, arrotondato all'unità superiore, o da una deliberazione di un Consiglio Comunale. La richiesta o la delibera indicano chiaramente gli argomenti sui quali è richiesta la deliberazione del Consiglio e, ove necessario, sono accompagnate da specifiche proposte di deliberazione ai fini dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio in modo che la seduta abbia luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta o della delibera.

3. La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 4 - Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) su deliberazione dell'organo esecutivo dell'Unione;
- c) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
- d) su deliberazione di un Consiglio comunale.

2. Il Presidente verifica la correttezza formale delle richieste avanzate ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma precedente e, riscontratane la correttezza, provvede alla convocazione dell'assise entro 20 giorni dalla richiesta. La verifica concerne anche il contenuto della richiesta che deve fare riferimento ad un argomento di competenza del Consiglio e deve indicare chiaramente la proposta di deliberazione sulla quale si deve esprimere il consenso, al fine di consentire la preventiva acquisizione dei pareri di regolarità previsti dalla legge.

3. L'avviso di convocazione del Consiglio, unitamente all'ordine del giorno della seduta, è inviato ai Consiglieri agli indirizzi da questi comunicati. Nel caso il Consigliere abbia indicato un indirizzo fisico, l'avviso è spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno cinque giorni prima della data di adunanza; nel caso che il Consigliere abbia fornito un indirizzo digitale, l'avviso è inviato, nel medesimo termine, a mezzo di posta elettronica certificata. Il Consigliere può richiedere anche che l'avviso sia recapitato come posta elettronica non certificata all'indirizzo elettronico dallo stesso indicato, nel qual caso è tenuto a dare conferma della ricezione con lo stesso mezzo.

4. In casi eccezionali e motivati nei quali si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS, ecc.), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Deve contenere altresì l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

6. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno tre giorni prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

7. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto ed agli altri documenti di programmazione finanziaria segue la disciplina del regolamento di contabilità.

8. Salvi i casi di cui al comma 4, nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio dell'Unione se non sia stata depositata in segreteria, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, almeno quarantotto ore prima della seduta.

9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 5 - Sedute di prima convocazione e di seconda convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non è presente almeno la metà dei componenti in carica; il quoziente è arrotondato all'unità immediatamente superiore.

2. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta. L'adunanza di seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, validamente in carica, componenti il Consiglio (art. 27 comma 3 e art. 30 comma 1 L.R., n. 68/2011), senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione o chi ne fa le veci (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo)».

3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai componenti del Consiglio nei termini e nei modi di cui al precedente art. 4.

4. Quando l'avviso per la convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai componenti non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne dichiarata deserta o sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

5. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli componenti assenti, nei modi di cui al precedente art. 4.

Art. 6 – Validità delle sedute e computo dei quorum

1. Ai fini della validità delle sedute e dell'approvazione delle votazioni i quorum sono calcolati con riferimento al numero dei Consiglieri validamente in carica in conformità alle disposizioni contenute all'art. 27, comma 7 e art. 30 comma 1 della L.R., n. 68/2011. In ogni caso ove è previsto un quorum strutturale per la validità della seduta o per l'approvazione delle deliberazioni, esso è calcolato aritmeticamente, arrotondando l'eventuale quoziente decimale all'unità immediatamente superiore.

2. I componenti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Coloro che debbono astenersi obbligatoriamente per conflitto di interessi non sono computati ai fini del raggiungimento del numero legale. Fermo restando il disposto dell'articolo 78 del TUEL n. 267/2000, il consigliere che abbia un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio sin dall'inizio della trattazione e fino ad avvenuta votazione sul punto.

3. Nelle votazioni con scheda segreta, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Quando nel corso della seduta non siano presenti nell'aula tanti consiglieri quanti sono necessari a rendere legale la seduta, il Presidente la sospende per un breve periodo. Se entro trenta minuti il numero legale non è ricostituito, la seduta è aggiornata alla medesima ora del giorno successivo, anche se festivo, salvo che il Presidente non provveda a decretare la seconda convocazione.

5. AI fini del comma precedente, i Consiglieri che si allontanano dall'aula sono tenuti a darne comunicazione al Presidente; la verifica del numero legale può essere richiesta da ciascun Consigliere al Presidente in qualsiasi momento.

6. La sussistenza del numero legale è verificata su disposizione del Presidente con appello nominale effettuato dal segretario.

Art. 7 - Ordine del giorno della seduta

1. L'ordine delle proposte da sottoporsi al Consiglio è stabilito dal Presidente secondo le necessità di indirizzo dell'Unione, tenendo conto delle esigenze d'ufficio e delle richieste di cui all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 22.

2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La modifica dell'ordine di trattazione può essere proposta dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un componente; è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Nessun componente del Consiglio può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto la parola al Presidente e questi gliela abbia concessa.

Art. 8 - Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Presidente dichiara apertura la seduta sulla base delle risultanze dell'appello nominale effettuato dal segretario. Salvo che sia necessario votare per convalidare nuovi componenti, in apertura di seduta il Presidente può informare il Consiglio su fatti ed attività rilevanti per l'andamento dell'Amministrazione. Sulle comunicazioni del Presidente non è ammessa discussione, tuttavia il Presidente può dare la parola ai Consiglieri che la chiedono per avere chiarimenti o delucidazioni.

2. Forniti i chiarimenti eventualmente richiesti, il Presidente procede a dare comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. I verbali sono approvati per alzata di mano. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 9 – Sedute - Pubblicità e segretezza

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 10 - Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute. 2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

1. Qualora un componente del Consiglio violi le disposizioni del presente regolamento, i propri doveri derivanti dalla carica o tenga un atteggiamento non consono alle funzioni può incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal regolamento medesimo.

2. Se un componente turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il componente richiamato può richiedere di fornire spiegazioni al Consiglio. Se le spiegazioni sono accettate dai due terzi dei presenti, il Presidente può disporre la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del componente richiamato, per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione ed è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se il componente non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta. Si applica il comma 2 dell'articolo 12, ma il Consigliere escluso non può partecipare.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula, e quindi dai lavori, di un componente che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 12 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione e, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata **convocata la seduta tolta**.

Art. 13 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo, ma non può accedere agli spazi della sala riservata ai componenti del Consiglio. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai componenti o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo disturbi o ostacoli il proseguimento dei lavori.

CAPO III DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 14 - Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori a favorevoli o contrari all'approvazione dell'atto.
2. I Consiglieri non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 15 - Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto ai componenti del Consiglio. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i dieci minuti, salvo che per le discussioni riguardanti il Bilancio, il Rendiconto e altri argomenti particolarmente complessi. In questi ultimi casi spetta al Presidente consentire interventi di maggiore durata che, comunque, non eccedano i venti minuti.
2. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente lo invita a concludere e, se l'intervento prosegue, può togliergli la parola.
3. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi dal proseguire; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se lo stesso persiste nell'atteggiamento dilatorio.
4. La lettura di un documento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al segretario per l'acquisizione a verbale.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 16 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 17 - Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione ogni componente può fare la propria dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Qualora siano formalmente costituiti Gruppi consiliari la dichiarazione di voto spetta al Capogruppo. In caso di dissenso dall'orientamento di voto del proprio Gruppo, ciascun Consigliere può formulare distinta dichiarazione di voto.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 18 – Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, secondo quanto stabilito dalla legge o dal regolamento o dal Presidente.
2. Le sole votazioni concernenti persone si tengono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente regolamento dispongano altrimenti.
4. Terminata la votazione, il Presidente proclama l'esito. Nei casi di cui al comma 2 due componenti con funzioni di scrutatori assistono il Presidente nel conteggio dei voti espressi; le schede sono distrutte non appena proclamato l'esito della votazione o all'esito delle procedure di cui al comma 7 del presente articolo.
5. Salvo che la legge o lo statuto o il presente regolamento richiedano un quorum speciale, la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
6. Quando si verificano irregolarità nella votazione il Presidente può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
7. Se qualcuno dei presenti non concorda ha diritto alla parola per richiamo al regolamento e può chiedere che la regolarità della votazione sia decisa dal Consiglio. Sulla questione possono intervenire un Consigliere a favore ed uno contrario. Il Consiglio decide con votazione palese a maggioranza dei presenti.

Art. 19 – Verbalizzazione

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario della seduta e debbono indicare i fatti per come si sono svolti, i componenti intervenuti nella discussione e il loro orientamento favorevole o contrario, i presenti e gli assenti, il numero dei partecipanti alla votazione, dei voti resi a favore o contro ogni proposta ed i nomi degli astenuti e dei contrari.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di statuto, li ha sostituiti nella seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

3. Le sedute del consiglio possono essere registrate, in maniera da poter rappresentare con la massima fedeltà lo svolgimento della seduta stessa e le posizioni dei singoli consiglieri. La registrazione inizia dal momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e termina con la dichiarazione del Presidente del Consiglio che la seduta è sciolta.

CAPO IV DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 20 – Diritti dei Consiglieri

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali; sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dallo statuto e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli del presente Capo.

2. I Consiglieri, anche se espressi dal Comune di appartenenza, rappresentano l'intera collettività dei cittadini dell'Unione, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato ed hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio.

3. I Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di intervenire nella discussione, di presentare proposte di deliberazione di propria iniziativa o emendamenti alle proposte di deliberazione del Consiglio;
- b) di presentare interrogazioni e mozioni;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli enti e aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla;
- d) di promuovere la deliberazione del Consiglio su un determinato argomento per il quale è competente, richiedendone la convocazione a norma dell'articolo 4, comma 1, lett. c).

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti e dei documenti utili per l'espletamento del proprio mandato. I diritti di cui al presente comma sono esercitati nel rispetto dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza e non eccedenza al fine di salvaguardare il regolare funzionamento degli uffici dell'amministrazione.

5. I Consiglieri hanno diritto di ricevere per posta elettronica l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e del sito ove sono disponibili.

6. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti nei Consigli comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.

Art. 21 Doveri dei Consiglieri

1. Il Consigliere impronta il proprio comportamento ai principi di leale collaborazione e di buon andamento dell'amministrazione ai quali sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie di cui è venuto in possesso nell'espletamento del mandato e che possano nuocere all'interesse pubblico o ledere diritti di terzi o l'immagine dell'Unione.
2. Il Consigliere ha il dovere di adoperarsi per il buon funzionamento del Consiglio partecipando attivamente alle relative sedute, salvo giustificato motivo da comunicare tempestivamente al Presidente. Nel caso di reiterate assenze ingiustificate potrà essere avviato il procedimento di decadenza di cui all'articolo 16, comma 10 ed 11 dello statuto.
3. Il Consigliere ha il dovere di comunicare all'Unione i dati necessari alla corretta gestione del rapporto di collaborazione, il recapito digitale e il domicilio al quale vuole ricevere le comunicazioni che lo riguardano.
4. Il consigliere ha il dovere, all'atto della nomina, di fornire alla Unione le informazioni previste dallo articolo 14 del D.lg. 14 Marzo 2013 (obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico). La informazione deve essere prodotta in tempo tale da consentire la pubblicazione dei dati entro i tempi previsti dal comma 2 dello stesso articolo.

Art. 22 – Interrogazioni e Interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono domande di sindacato ispettivo tese a conoscere o chiarire determinati aspetti e comportamenti di interesse dell'Unione.
2. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente se un fatto sia vero o meno, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare, ovvero nella richiesta di dati ed informazioni relativi all'attività amministrativa.
3. Le interpellanze consistono nella domanda posta al Presidente circa i motivi, gli intendimenti e la condotta del Presidente stesso o della Giunta dell'Unione rispetto ad un determinato argomento, di norma, di competenza del Consiglio.
4. Le istanze di cui ai commi 2 e 3 sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più componenti del Consiglio.
5. Il Presidente risponde nel corso della prima seduta del Consiglio, salvo che sia stata richiesta risposta scritta, nel qual caso risponde entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

Art. 23 - Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Il consigliere che ha presentato l'istanza, ha diritto di illustrarla per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese dal Presidente o da altro amministratore dallo stesso incaricato, il presentatore ha diritto di esporre, in sede di replica, e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o non soddisfatto della risposta.
3. Nel caso l'istanza sia stata sottoscritta da più componenti, il diritto di illustrazione e quello di replica competono ad uno solo di essi. Le comunicazioni relative all'istanza e le risposte scritte sono rivolte al primo firmatario, salvo diversa indicazione nel testo.
4. L'assenza ingiustificata del richiedente dalla seduta nella quale l'istanza è posta all'ordine del giorno comporta la decadenza dell'istanza.

Art. 24 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più componenti del Consiglio e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento o formulare un preciso indirizzo al Presidente e/o alla Giunta in ordine ad un determinato argomento di competenza dell'Unione.
2. La mozione è presentata per scritto al Presidente; se è presentata nel corso di una seduta, la mozione viene acquisita al verbale dell'adunanza e posta in discussione nella seduta successiva.

Art. 25 - Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, soltanto dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un componente del Consiglio di orientamento diverso da quello dei presentatori ed un componente tra quelli che hanno presentato la mozione per esercitare il diritto di replica. La replica non può eccedere i cinque minuti.
4. Non sono consentiti interventi, salvo quelli per presentare emendamenti, dichiarazione di voto e quello del Presidente.
5. Nel caso che venga presentato un emendamento si applica il precedente comma 3. Gli emendamenti vanno illustrati, discussi e votati prima del voto finale sulla mozione.

Art. 26 - Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel testo risultante a seguito degli emendamenti approvati. Se anche un solo componente avanza richiesta di votazione per parti distinte e separate, dopo le singole votazioni la mozione viene posta in votazione nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
- 2.

CAPO V ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 27 Gruppi Consiliari e Commissioni

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi della Conferenza dei Capigruppo e di Commissioni consiliari.
2. Qualora venga ravvisata la necessità di formalizzare la costituzione dei Gruppi consiliari, il Consiglio disciplina le modalità di attuazione, tenendo ferme le seguenti indicazioni: i gruppi sono composti da almeno 2 Consiglieri; eleggono i rispettivi capogruppo; danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione del nome del gruppo e del capogruppo; indicano se intendono sostenere o non sostenere la Giunta esecutiva e far parte della maggioranza o della minoranza consiliare; il gruppo è costituito dalla data di assunzione al protocollo della relativa comunicazione completa delle indicazioni previste.

Art. 28 Commissioni Consiliari

1. Qualora il Consiglio decida di costituire Commissioni consiliari, queste sono composte da Consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale della maggioranza e della minoranza.
2. Le Commissioni consiliari possono avere funzioni referenti, redigenti, consultive ed istruttorie, di indagine o di coordinamento con le Commissioni consiliari comunali. Quando ne ravvisa la necessità il Consiglio provvede alla relativa istituzione indicando l'ambito di attività, il numero dei componenti, le norme di funzionamento, la durata e l'esito atteso. Provvede, poi, all'elezione dei componenti con voto limitato. Risultano eletti, nei limiti dei componenti stabiliti, coloro che hanno preso il maggior numero di voti, salva restando la rappresentanza della minoranza.
3. Nell'istituire la commissione, il Consiglio si attiene alle seguenti indicazioni:
 - a. Di norma sono previsti 3 componenti con elezione a maggioranza del presidente della commissione;
 - b. Nel caso di commissioni di coordinamento con le politiche comunali possono essere previsti fino a 7 componenti e la presidenza è attribuita ad un Sindaco, qualora presente tra i componenti;
 - c. Nel caso di commissione di indagine i componenti possono essere massimo 5 ed alla presidenza è eletto un componente della minoranza consiliare.

CAPO VI NORMA FINALE

Art. 29 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la eseguibilità della delibera che lo approva.

Sommario	
CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI	pag. 1
Art. 1 – Composizione del Consiglio dell’Unione	pag. 2
CAPO II ORGANIZZAZIONE SESSIONI E SEDUTE	pag. 2
Art. 2 - Sede riunioni	pag. 2
Art. 2bis – Sedute in videoconferenza	pag. 1
Art. 3 – Sedute	pag. 3
Art. 4 Convocazione	pag. 4
Art. 5- Sedute di prima convocazione e di seconda convocazione	pag. 5
Art. 6 – Validità delle sedute e computo dei quorum	pag. 5
Art. 7 - Ordine del giorno della seduta	pag. 6
Art. 8 - Sedute - Adempimenti preliminari	pag. 6
Art. 9 – Sedute - Pubblicità e segretezza	pag. 6
Art. 10 - Ordine durante le sedute	pag. 7
Art. 11 - Sanzioni disciplinari	pag. 7
Art. 12 - Tumulto in aula	pag. 7
Art. 13 - Comportamento del pubblico	pag. 7
CAPO III DISCUSSIONE E VOTAZIONE	pag. 7
Art. 14 - Svolgimento interventi	pag. 8
Art. 15 - Durata interventi	pag. 8
Art. 16 - Fatto personale	pag. 8
Art. 17 - Dichiarazione di voto	pag. 9
Art. 18 – Votazione	pag. 9
Art. 19 – Verbalizzazione	pag. 9
CAPO IV DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI	pag. 9
Art. 20 – Diritti dei Consiglieri	pag. 10
Art. 21 Doveri dei Consiglieri	pag. 10
Art. 22 – Interrogazioni e Interpellanze	pag. 11
Art. 23 - Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze	pag. 11
Art. 24 – Mozioni	pag. 12
Art. 25 - Svolgimento delle mozioni	pag. 12
Art. 26 - Votazione delle mozioni	pag. 12
CAPO V ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO	pag. 13
Art. 27 Gruppi Consiliari e Commissioni	pag. 13
Art. 28 Commissioni Consiliari	pag. 13
CAPO VI NORMA FINALE	pag. 13
Art. 29 Entrata in vigore	pag. 13